

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN CAMPO SOCIALE

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 170 del 11/09/1997

Art. 1 - Istituzione

È istituito ai sensi degli articoli 40 e 43 dello Statuto, l'Albo delle libere forme associative in campo sociale.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Albo Comunale le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini esclusivi o prevalenti di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede in Rimini ed operanti nel territorio comunale esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione.
2. Restano escluse le associazioni, che pur avendo fini di solidarietà, non erogano servizi, né offrono prestazioni materiali o morali.
3. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo e lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

Art. 3 - Procedure per l'iscrizione

1. Le Associazioni sono iscritte su richiesta del rappresentante.

Le domande che vanno presentate al Sindaco entro il 31 dicembre di ogni anno, debbono contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti dell' art. 2.

2. L' iscrizione o il provvedimento di diniego di iscrizione sono deliberati dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e devono essere adeguatamente motivati. La deliberazione è comunicata ai richiedenti e pubblicata all' Albo Pretorio.

Art. 4 - Cancellazione

1. La cancellazione di una Associazione dall' Albo è disposta per accertata perdita dei requisiti necessari per l' iscrizione ovvero per richiesta espressa della associazione interessata. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati alle Associazioni interessate.
2. Per i fini indicati al I comma le Associazioni iscritte all' Albo trasmettono al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all' art. 2.

Art. 5 - Norma transitoria

1. per la prima istituzione dell' Albo, al momento della entrata in vigore del presente Regolamento ne viene data adeguata pubblicizzazione. Decorsi 30 giorni, il Consiglio Comunale procede nella prima seduta utile alla iscrizione dei soggetti aventi diritto che hanno presentato domanda.